

Codice A1816A

D.D. 17 aprile 2018, n. 1074

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5963. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica del fiume Tanaro, in corrispondenza dello stabilimento industriale Huvepharma in loc. Basino, in comune di Garessio (CN). Richiedente: Huvepharma Italia s.r.l.

In data 12/03/2018, il sig. Nicola de Risi, in qualità di Amministratore Unico della società Huvepharma Italia s.r.l., con sede in Garessio, via Lepetit 142, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di sistemazione del fiume Tanaro, in corrispondenza dello stabilimento industriale in località Basino in comune di Garessio (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Anna Icardi, dal geol. Aldo Acquarone e dal geom. Pierpaolo Boch in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi sul fiume Tanaro da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- riprofilatura della sponda idrografica sinistra con arretramento del ciglio tra le sezioni 37 e 36; rifacimento del muro spondale in c.a. (lunghezza 50,00 m) in continuità a quello esistente
- ripristino di tratto di scogliera in sinistra idrografica (lunghezza 90,00 m)
- ripristino di tratto di scogliera in destra idrografica (lunghezza 40,00 m)
- rimozione attraversamento aereo della condotta idrica del pozzo Basino e sua rilocazione in subalveo.

Per quest'ultimo intervento il Settore scrivente provvederà a modificare la concessione demaniale rep. n. 2806 del 11/04/2016 approvata con D.D. 819/A1816A del 12/04/2016 alla ditta Sanofi S.p.A. e assentita alla società Huvepharma Italia s.r.l. con provvedimento di subentro D.D. 867/A1816A del 23/03/2017 (codice identificativo CN A 505).

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per quindici giorni consecutivi dal 21/03/2018 al 05/04/2018 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Huvepharma Italia s.r.l., con sede in Garessio, ad eseguire i lavori per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Tanaro, in corrispondenza dello stabilimento industriale in località Basino nel comune di Garessio (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. l'attraversamento in subalveo potrà essere realizzato solo dopo l'avvenuta modifica della concessione demaniale rep. n. 2806 del 11/04/2018 (pratica CN A 505);
2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde naturali e le difese spondali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI